

ART.38
DELLA
COSTITUZIONE
#RISPETTIAMOLO

Federazione
Anziani e
Pensionati



“E SE **PIOVE?**”
- Cambiamo la Legge -

PROPOSTA DI LEGGE PER I GIOVANI PENSIONATI

“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”

#ESEPIOVE

In collaborazione con:



INDICE

(clicca per andare al documento)

1. **Proposta di Legge della Fap**
2. **Relazione**
3. **Documento tecnico** di accompagnamento
4. **Presentazione della proposta di legge**
a cura di **Damiano Bettoni**

“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”.

Articolo 1

Per i trattamenti pensionistici di cui ai successivi **articoli 2 e 3**, calcolati con il sistema esclusivamente contributivo, come determinato dall’**art.1, commi 6 e seguenti**, della legge **8 agosto 1995, n.335**, e successive modificazioni e integrazioni, è istituita l’integrazione al minimo vitale, erogata in misura tale da consentire che l’ammontare dei trattamenti stessi non sia inferiore all’importo annuo di **euro 7.000**. Tale importo viene annualmente rivalutato in base alla variazione del costo della vita accertata dall’ISTAT.

Articolo 2

Le prestazioni di cui alla legge **15 Giugno 1984, n.222**, il cui importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, sia inferiore a **euro 7.000**, sono integrate nel limite del minimo vitale di cui al precedente comma 1, in presenza delle seguenti condizioni:

- A.** se il titolare della prestazione non è coniugato, il reddito personale, non deve superare, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, l’importo complessivo annuo di **euro 7.000**;
- B.** se il titolare è coniugato, il reddito coniugale, non deve superare, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, l’importo **complessivo annuo di euro 14.000**.

Nel caso in cui il reddito personale, o coniugale, sia inferiore alle soglie reddituali sopra indicate, l’integrazione al minimo vitale è corrisposta in misura tale da non superare la misura di tali soglie.

L’integrazione al minimo vitale è comunque corrisposta in presenza nel nucleo familiare di figli considerati secondo la classificazione operata dall’**art.22 della legge 21 Luglio 1965, n.903**.

Articolo 3

La pensione ai superstiti il cui importo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, sia **inferiore a euro 7.000**, è integrata nel limite del minimo vitale di cui al precedente comma 1, a condizione che il titolare della pensione sia percettore di un reddito annuo, non superiore, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, all’importo complessivo di **euro 7.000**. Nel caso in cui il reddito personale sia inferiore alle soglie reddituali sopra indicata, l’integrazione al minimo vitale è corrisposta in misura tale da non superare la misura di tale soglia.

L’integrazione al minimo vitale è comunque corrisposta in presenza nel nucleo familiare di figli considerati secondo la classificazione operata dall’**art.22 della legge 21 luglio 1965, n.903**.

Articolo 4

Ai fini della valutazione dei redditi di cui agli **articoli 2 e 3**, si considerano quelli previsti dall’**art.1 comma 3 della legge 15 aprile 1985, n.140**, e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del reddito della casa di abitazione.

**Relazione allegata alla proposta del progetto di legge avente per titolo:
“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”**

La **riforma delle pensioni del 1995 (legge 8.8.1995 n. 335)**, introducendo per le persone con inizio dell’attività lavorativa **dal 1996** in poi un sistema di calcolo delle pensioni esclusivamente contributivo, ha realizzato il concetto di trasformazione in pensione del capitale virtuale accumulato durante la vita lavorativa, al fine di garantire l’equilibrio e la sostenibilità del sistema previdenziale. Nel contempo ha abrogato il diritto all’integrazione al trattamento minimo, strumento attraverso il quale veniva garantito ai lavoratori, in presenza di requisiti per il diritto e di condizioni reddituali, un importo minimale del trattamento pensionistico.

A quasi venti anni dall’entrata in vigore della legge di riforma si stanno verificando, e diventano di grande rilevanza sociale, situazioni di emergenza nelle quali, in caso di invalidità, gli importi irrilevanti di pensione maturata mettono in gioco perfino la tutela costituzionale dell’**art. 38 (I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di ... invalidità...)** pur in presenza di requisiti identici a quelli anteriori alla riforma. Un analogo concetto di tutela deve essere esteso alle pensioni di reversibilità in presenza di un coniuge superstite in situazioni di indigenza, ed in particolare in presenza di figli minori e inabili in base ai concetti elementari e primordiali della funzione previdenziale. Non bisogna infatti dimenticare che il sistema previdenziale pubblico è nato proprio per rispondere ad esigenze solidaristiche nelle situazioni emergenti di perdita o di cessazione del reddito da lavoro.

Il progetto di legge si prefigge dunque, in assenza di disegni di rivisitazione del sistema contributivo in grado di conciliare non solo la correlazione dei trattamenti pensionistici con la contribuzione versata ma anche con la salvaguardia di principi elementari di solidarietà propri del sistema previdenziale pubblico, di risolvere alcune situazioni emergenziali di povertà pur in presenza di diritto alla prestazione previdenziale.

In tali evenienze si propone di introdurre, a carico del sistema previdenziale obbligatorio, una integrazione al minimo vitale nei casi di invalidità e di inabilità e delle pensioni di reversibilità di importo inferiore, per raggiungere un livello di reddito che corrisponde in linea di massima alla soglia di povertà assoluta, considerando ogni altro introito proprio e del coniuge. Viene altresì posto l’obiettivo di garantire questa integrazione in situazioni che necessitano di tutela particolare in presenza di figli minori o inabili.

Ciò nell'accezione che la maturazione di un requisito previdenziale, nei casi di rilevanza costituzionale, non può lasciare comunque nell'indigenza - anche molto grave - le persone che lo hanno maturato.

Non si tratta, in queste situazioni, di invocare alternative di tipo assistenziale a carico della fiscalità sulla quale non possono essere caricate in modo indistinto le funzioni proprie della previdenza che non può replicare in qualunque caso logiche meramente attuariali. L'onere economico a carico dell'**INPS** - quantificando le situazioni di potenziale diritto su un numero di casi pari a **51.000** - è stimato in **75 milioni** di euro annui considerando al **30%** la platea degli aventi diritto effettivo, specie in base alle stringenti condizioni reddituali previste.

Atteso che, con il comma 709 (art. **legge 23.12.2014 n. 190**, legge di stabilità) viene istituito un fondo con le economie derivanti da interventi di limitazione delle pensioni contributive di maggiore importo, "finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti" si propone che tale fondo tenga conto in via preliminare dell'adeguatezza delle pensioni per i soggetti individuati dalla presente legge.

L'articolato del disegno di legge prevede:

Art.1) Viene introdotto il diritto, per le pensioni calcolate esclusivamente col sistema di calcolo contributivo specificate negli articoli successivi, una integrazione di tali trattamenti fino al minimo vitale di **7.000,00*** euro, da rivalutare annualmente.

Art.2) Rientrano nel diritto alla integrazione, le prestazioni di invalidità di cui alla **legge 15.6.1984 n. 222**

quando la prestazione è corrisposta in condizioni reddituali personali inferiori a **7.000,00** euro complessivi, al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali

quando la prestazione è corrisposta in condizioni di reddito coniugale inferiore a **14.000,00** euro complessivi, al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali

In ogni caso l'integrazione è corrisposta in misura tale da non consentire il superamento delle soglie di reddito sopra indicate.

L'integrazione viene comunque erogata in presenza, nel nucleo familiare, di figli minori o inabili come individuati dall'**art. 22 della legge 21.7.1965 n. 903**.

Art.3) Rientrano nel diritto all'integrazione, le pensioni ai superstiti a condizione che il coniuge percettore sia in situazione di indigenza con reddito inferiore a **7.000,00** euro complessivi, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali. L'integrazione viene corrispo-

sta in misura tale da non superare la misura della soglia reddituale.

L'integrazione viene comunque erogata in presenza, nel nucleo familiare superstite, di figli minori o inabili aventi diritto alla pensione, come individuati dall'**art. 22** della **legge 21.7.1965 n. 903**.

Art.4) Vengono individuate le tipologie reddituali rilevanti ai fini del diritto all'integrazione in base alle disposizioni di cui all'**art. 1, comma 3** della **legge 15.4.1985 n. 140**: redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. E' esclusa dal novero dei redditi rilevanti la casa di abitazione.

***NB 7000,00 annui** corrispondono all'incirca alla media dei redditi individuati dall'**ISTAT** nei vari territori italiani, al di sotto dei quali si considerano le persone in povertà assoluta.

“Istituzione dell’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”.



A) La prestazioni per invalidità nel regime generale obbligatorio

La legge 2 giugno 1984 n.222, ha dettato le norme in tema di invalidità pensionabile, per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

In particolare, l’art.1 disciplina l’assegno ordinario di invalidità, l’art.2 la pensione ordinaria di inabilità e l’art.6 altre prestazioni, denominate assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità e pensione ai superstiti privilegiata indiretta per inabilità.

1) L’assegno ordinario di invalidità si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

- A) è erogato a favore di lavoratori la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, a condizione che facciano valere un’anzianità assicurativa di almeno 5 anni e risultino accreditati sulla loro posizione contributiva almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5 precedenti la domanda;
- B) è calcolato secondo le norme in vigore nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS): l’assegno calcolato in base al sistema retributivo o misto (parte retributivo e parte contributivo) può, in presenza di determinati requisiti reddituali, essere integrato al trattamento minimo, da un importo pari all’assegno sociale: tale integrazione non si applica all’assegno calcolato in base al solo sistema contributivo;
- C) non è reversibile ai superstiti;
- D) ha carattere temporaneo; è infatti riconosciuto per un periodo di 3 anni; al termine del triennio, se permane lo stato di invalidità precedentemente riconosciuto, può essere confermato, a domanda, per altri 3 anni, e così pure per il triennio successivo: dopo 3 riconoscimenti consecutivi, è confermato definitivamente, salva la facoltà di revisione delle condizioni psico-fisiche, in qualsiasi momento, da parte dell’Ente previdenziale;
- E) al compimento dell’età pensionabile, si trasforma, in presenza dei prescritti requisiti, in pensione di vecchiaia; in tale prospettiva i periodi di fruizione dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, sono utili ai fini del diritto, ma non della misura, della pensione di vecchiaia;

- F) in caso di accoglimento di domanda di assegno ordinario di invalidità, il lavoratore può continuare ad esercitare la propria attività lavorativa;
- G) se il percettore dell'assegno è titolare di redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, superiori a determinate soglie, l'assegno è ridotto nelle seguenti misure:
25% : se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo di pensione;
50% : se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo di pensione.
- H) Oltre alla riduzione appena indicata, l'assegno potrebbe essere soggetto, nel caso in cui l'importo rimanga ancora superiore al trattamento minimo, ad un'ulteriore trattamento: esiste infatti un regime di incumulabilità tra pensione e redditi di lavoro, diversa a seconda che il titolare di assegno svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

2) La pensione ordinaria di inabilità si caratterizza come segue:

- A) è riconosciuta al lavoratore considerato inabile, ossia ad un soggetto che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a condizione che faccia valere un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni e risultino accreditati sulla sua posizione contributiva almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5 precedenti la domanda, e che cessi qualsiasi attività lavorativa, cancellandosi, se iscritto, da elenchi di lavoratori autonomi e albi professionali;
- B) è calcolata con le stesse regole dell'assegno di invalidità, ed è maggiorata da un'anzianità contributiva corrispondente all'anzianità mancante al compimento dell'età pensionabile. In caso di calcolo contributivo o misto la maggiorazione è computata fino al raggiungimento dei 60 anni di età, a prescindere dal sesso e dalla gestione di appartenenza. La maggiorazione viene inoltre corrisposta sino al raggiungimento del limite massimo di 40 anni di contributi;
- C) è reversibile ai superstiti.

3) L'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità

Il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità sussiste, anche in assenza dei requisiti di anzianità contributiva, a condizione che l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio, e comunque purchè da tale causa non derivi il diritto a rendita a carico dell'Inail, dello Stato o di altri enti pubblici.

4) La pensione ai superstiti privilegiata indiretta per inabilità

E' riconosciuta ai superstiti di un lavoratore dipendente purché:

- A) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
- B) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'Inail, o trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.



B) La pensione ai superstiti nel regime generale obbligatorio

1) Premessa

Con l'espressione "pensione ai superstiti" si è soliti indicare sia la pensione indiretta, sia la pensione di reversibilità.

La pensione indiretta viene erogata a favore dei soggetti che hanno diritto ad una pensione a seguito della morte di un lavoratore non ancora titolare di pensione, mentre la pensione di reversibilità consiste in un trattamento derivante da una pensione che era già in pagamento a favore del defunto.

2) Classificazione dei superstiti

A) Il Coniuge, quindi, sia la vedova come il vedovo: il coniuge superstite titolare di pensione ai superstiti che contragga nuove nozze perde il diritto alla pensione; in questo caso al vedovo risposato, o alla vedova risposata, compete un assegno di importo pari a due annualità di pensione; se vi sono dei figli contitolari della pensione ai superstiti, la pensione viene riliquidata a favore dei soli orfani.

La pensione ai superstiti può venire erogata al verificarsi di precise condizioni anche se vi siano state sentenze di separazione o divorzio.

In particolare occorre tenere presente quanto segue:

A.1) In caso di separazione legale il diritto alla pensione ai superstiti normalmente rimane. La pensione non è tuttavia riconosciuta nell'ipotesi in cui il giudice, nella sentenza di separazione, abbia addebitato la responsabilità della separazione al coniuge successivamente rimasto vedovo: in tal caso la pensione verrà comunque erogata solo se la sentenza di separazione aveva disposto la corresponsione di assegni alimentari a favore del coniuge poi divenuto vedovo.

A.2) In caso di divorzio occorre prestare attenzione alle diverse situazioni che si possono essere determinate in epoca successiva allo scioglimento del matrimonio.

- La pensione non spetta se l'ex-coniuge superstite abbia contratto un nuovo matrimonio;

- La pensione può spettare all'ex-coniuge, che non abbia contratto nuovo matrimonio, alle seguenti condizioni:

l'ex-coniuge superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;

la morte dell'ex-coniuge defunto deve essere avvenuta dopo il 1° marzo 1987

il versamento dei contributi relativi al lavoro prestato dall'ex-coniuge deceduto deve essere iniziato prima della sentenza di divorzio.

- La pensione può essere erogata anche qualora il defunto ex-coniuge si sia risposato; ove ricorrano particolari condizioni il Tribunale può infatti disporre che all'ex-coniuge superstite sia corrisposta una quota della pensione che spetta al coniuge-vedovo/a, al/ alla quale il defunto era legato da nuove nozze.

B) I figli, a seconda delle condizioni di seguito esposte:

- minori di 18 anni;

- maggiori di 18 anni, purché siano studenti, siano a carico del genitore defunto al momento della sua morte, e non prestino attività lavorativa retribuita, fino al compimento delle età sotto specificate:

fino al compimento dei 21 anni, in caso di studenti di scuola media o professionale;

fino al compimento dei 26 anni, se studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea;

- qualunque età, purché inabili ed a carico del genitore defunto al momento della sua morte: il diritto alla pensione cessa se in seguito viene meno lo stato di inabilità.

C) I genitori, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, oppure, se questi esistono, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, purché sussistano le seguenti condizioni:

siano di età superiore a 65 anni ;

non siano titolari di altra pensione;

risultino a carico del defunto al momento della sua morte.

- D) I fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano nè coniuge, nè figli, nè genitori, oppure, se questi esistono, non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, purchè in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- non siano titolari di altra pensione;
 - risultino a carico del defunto al momento della sua morte;
 - siano riconosciuti permanentemente inabili.

3) Condizioni per l'erogazione della pensione ai superstiti

- A) il defunto era titolare di una pensione diretta;
- B) il defunto non era titolare di alcuna pensione: la pensione ai superstiti è erogata a condizione che il defunto al momento della morte potesse far valere una posizione contributiva con almeno 15 anni di contribuzione utile, ovvero, in alternativa, 5 anni di contribuzione in tutta la vita, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni precedenti il decesso dell'assicurato.

4) Misura della pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti viene erogata in misura percentuale rispetto a quella che spettava, o sarebbe spettata, al defunto: in ogni caso, la misura percentuale complessiva della pensione ai superstiti non potrà mai essere superiore al 100% della pensione diretta.

Le misure percentuali sono le seguenti:

- coniuge solo: **60% della pensione che sarebbe spettata al defunto;**
- coniuge e un figlio: **80% ;**
- coniuge due o più figli: **100%;**

qualora abbiano diritto alla pensione ai superstiti i soli figli, si avranno le seguenti percentuali:

- a) un figlio: **70% della pensione che sarebbe spettata al defunto;**
- b) due figli: **80%;**
- c) tre o più figli: **100% della pensione che sarebbe spettata al defunto;**

qualora abbiano diritto i soli genitori, o i fratelli celibi, o le sorelle nubili, le percentuali saranno le seguenti:

- a) 1 genitore : 15% della pensione che sarebbe spettata al defunto
- b) 2 genitori: 30%
- c) 1 fratello o sorella: 15%
- d) 2 fratelli o sorelle: 30%
- e) 3 fratelli o sorelle: 45%
- f) 4 fratelli o sorelle: 60%
- g) 5 fratelli o sorelle: 75%
- h) 6 fratelli o sorelle: 90%
- i) 7 o più fratelli o sorelle: 100%

NOTE

1) Se il percettore della pensione ai superstiti è il solo coniuge, la pensione è percentualmente ridotta in caso di superamento di un determinata soglia reddituale, secondo lo schema seguente

- 25% : se il reddito supera di **3 volte** il trattamento minimo di pensione;
- 40% : se il reddito supera di **4 volte** il trattamento minimo di pensione;
- 50% : se il reddito supera di **5 volte** il trattamento minimo di pensione.

2) Nel caso in cui non vi sia il diritto alla pensione ai superstiti per alcun superstite, la normativa prevede che venga erogata una indennità **“UNA TANTUM”**, secondo condizioni diverse a seconda che l’indennità sia riconosciuta nell’ambito del sistema retributivo o contributivo. La percentuale della pensione a favore del coniuge superstite si riduce se il deceduto abbia contratto matrimonio oltre il 70.mo anno di età con persona più giovane di oltre 20 anni, e il matrimonio sia durato meno di 10 anni. In tal caso la misura della percentuale (60%) di pensione si riduce del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale, che non si applica in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili, è proporzionalmente rideterminata.



C) La totalizzazione: nota comune alle pensioni di inabilità e ai superstiti

I lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che nella loro carriera assicurativa hanno versato contributi in due o più gestioni pensionistiche diverse, possono chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi non coincidenti accreditati nelle diverse forme previdenziali al fine di ottenere una pensione unica. Ai fini della misura ogni gestione determina l'importo della quota di pensione corrispondente al periodo contributivo ivi maturato, secondo regole di calcolo legate ai diversi istituti di totalizzazione/cumulo o computo applicati nelle singole fattispecie. La totalizzazione consente, tra l'altro, il perfezionamento del diritto alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti, mentre non è consentita per ottenere l'assegno di invalidità: se però un titolare di assegno di invalidità viene riconosciuto inabile, può chiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

La totalizzazione può essere esercitata dai superstiti anche se il decesso del lavoratore sia avvenuto prima che quest'ultimo abbia acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, a condizione però che il defunto abbia maturato i requisiti contributivi richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto al momento del decesso.

Per la pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi appartenenti all'Unione europea, o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.



RIFERIMENTI NORMATIVI

1. per i trattamenti previdenziali di invalidità :

legge 2 giugno 1984 n.222, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

art.1 (assegno ordinario di invalidità);

art.2 (pensione ordinaria di inabilità);

art.6 (assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità, pensione privilegiata indiretta per inabilità)

art.1, comma 42 della **legge 8 agosto 1995, n.335** (riduzione percentuale della prestazione)

2. per le pensioni ai superstiti :

art.22, della **legge 21 luglio 1965, n.903** (disciplina della pensione ai superstiti)

art.1, della **legge 9 dicembre 1977, n.903** (estensione della pensione al vedovo)

art.1, comma 20 della legge **8 agosto 1995, n.335** (indennità “una tantum”)
art.1, comma 41 della legge **8 agosto 1995, n.335** (riduzione percentuale della prestazione)
art.18, comma 5, del **D.L. 6 luglio 2011, n.98**, convertito dalla legge **15 luglio 2011, n.111**
(riduzione della percentuale di pensione se il matrimonio è stato contratto dal dante causa successivamente al compimento del 70.mo anno di età)

3. per le pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.42

art.1, del **D.lgs. 184/1997**

art.1, co. da 239 a 246 della **legge 228/2012**

art.3, del **DM 282/1996**

PROPOSTA DI LEGGE FAP

4. per la tipologia dei redditi da considerare per la concessione dell'Integrazione al minimo vitale

art.1, comma 3 della **legge 15 aprile 1985, n.140** e successive modifiche

5. Per il finanziamento della proposta di legge

art 1, comma 709 della **legge 190 del 23 Dicembre 2014**



Proposta di legge per istituire **“l’integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo”**

Intervento di **Damiano Bettoni** - Direttore Nazionale **Fap Acli**
EMERGENZA PENSIONE POVERE LA PROPOSTA DELLA FAP ACLI

Costituzione Italiana Art. 38:

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.”

“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”

MARIA

Ha iniziato a lavorare come **parrucchiera 5 anni fa**. Ora ha **41 anni**. Non ha altri contributi presso l’Inps se non i **5 anni di contributi** versati in qualità di artigiano. Con una capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini ridotta in modo permanente a meno di un terzo, riceve un assegno ordinario di Invalidità pari a **€52,67** mensili.

LUCA

Lavora come operaio. Ha **55 anni** e guadagna circa **€830** netti al mese. A causa di una gravissima malattia l’Inps riconosce che si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Cessa il lavoro con **12 anni** circa di contributi come lavoratore dipendente. La sua **pensione di Inabilità** è pari a **€192,17** mensili. Si ottiene questa quota tenendo conto che l’Inps ha aggiunto figurativamente all’anzianità **contributiva 5 anni** (da 55 anni di età a 60).

STEFANO

Ha **36 anni** con un figlio di due anni. La moglie di 38 anni **muore improvvisamente**. La moglie lavorava come **cassiera part time** in un supermercato **da circa 6 anni** e aveva uno stipendio medio di **1.000 € al mese**. L’importo della pensione di reversibilità compresa la quota del figlio contitolare è di **€107,90**.

Quale è la causa di questa drammatica situazione?

Legge 335 95 art 1 comma 16:

“Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.”

Eppure qualche comma sopra sempre all’**art 1** al **comma 1** la legge recita:

Articolo 1 Comma1:

La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’**articolo 38 della Costituzione**.

La situazione che si è venuta a creare risponde nei fatti all’art. 38 della Costituzione? Secondo noi no. Infatti queste pensioni sono ampiamente sotto quota rispetto alla soglia di povertà.

Come si individua la soglia di povertà?

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia definita in base all’età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario. (Fonte Istat)

Esempio di un’elaborazione con dati Istat dell’anno 2013:

Una famiglia con un unico componente di età compresa tra **18 e 59 anni**, residente in una città inferiore a **50.000 abitanti**, viene considerata povera se non raggiunge una soglia

Nel Nord di **884,44 Euro**

Al Centro di **847,55 Euro**

Nel Meridione di **665,33 Euro**

Oltre a ciò vi era un’altra situazione problematica rispetto al sistema pensionistico e alla continua evoluzione nelle forme di lavoro. Era impossibile infatti, per chi era ancora assicurato e non pensionato, data anche la flessibilità nei rapporti di lavoro, poter cumulare contributi con iscrizione in fondi diversi e raggiungere così il requisito amministrativo necessario ad ottenere la pensione di Invalidità, inabilità o reversibilità.

ESEMPIO:

Paolo ha **4 anni di lavoro come dipendente**; **4 anni di lavoro successivi con contratto a progetto** e gli ultimi **2 come artigiano**. Con tale posizione, al Febbraio 2013 non avrebbe potuto raggiungere il requisito dei 5 anni di contribuzione complessivi di cui 3 negli ultimi 5, necessari per la liquidazione della prestazione pensionistica.

A tutto questo è stato posto rimedio, salvo che per gli aventi diritto all'assegno di invalidità, con la legge di stabilità **2013 legge 228 del 24 Dicembre 2012** che rende possibile la **TOTALIZZAZIONE** dei contributi.

Con il nostro progetto di legge, cerchiamo di far sì che **il concetto stesso di previdenza pubblica non si perda con l'applicazione senza correttivi della 335/95**.

La nostra proposta è che venga istituita l'integrazione al minimo vitale per trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo".

CHI RIGUARDA

Titolari di Assegno Ordinario di Invalidità Pensione Inabilità Pensione reversibilità liquidati esclusivamente con il sistema Contributivo

L'integrazione della pensione serve per raggiungere il limite di **7.000 Euro** Anni. Il limite di reddito per raggiungere l'integrazione è pari alla quota dei **7.000 Euro**.

Concorrono alla valutazione del reddito tutti i redditi, anche non imponibili ai fini Irpef, esclusa la casa di abitazione ed eventualmente l'indennità di accompagnamento.

In caso di nucleo familiare in presenza di coniuge il limite di reddito è elevato a **14.000 Euro** annui.

Nel caso che il titolare sia un nucleo **comprendente figli minori o inabili o figli a carico studenti** fino al **26 anno di età**, l'integrazione al minimo vitale spetta comunque.

QUANTI SONO I CASI

Attualmente le pensioni di Invalidità e superstiti liquidate esclusivamente con il sistema contributivo sono **circa 51.000**, il loro importo medio è di poco oltre **173 Euro** mensili (fonte Inps). Nell'eventualità in cui si adeguassero tutte queste pensioni sarebbero necessari circa **240 Milioni di Euro** all'anno.

Tenendo conto dei limiti di reddito e delle situazioni soggettive della nostra proposta di legge si stima che non occorran oltre **75 milioni di Euro** all'anno.

COME SI FINANZIA

Con il fondo previsto dal **comma 709** della **legge di stabilità 2015** la **190 del 23 Dicembre 2014**